



REPUBBLICA ITALIANA

N. **Reg.Dec.**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. **Reg.Ric.**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ANNO

SEZIONE SECONDA TER

composto dai signori Magistrati:

Consigliere Michele PERRELLI - Presidente

Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore

Consigliere Maria Cristina QUILIGOTTI - Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1389 del 2007 proposto da PROCACCINI Mario, in proprio e nella qualità di Consigliere comunale del Comune di Zagarolo, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro D'Uffizi e Sebastiano Piana, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Antonio Cantore n. 17, scala B, int. 20;

CONTRO

il COMUNE di ZAGAROLO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Livio Lavitola e Antonio Cordasco, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 71;

per l'annullamento

del regolamento del Consiglio comunale di Zagarolo, approvato con delibera n. 16 dell'1.2.2005, nella parte in cui limita l'accesso ai documenti e alle notizie utili all'espletamento del mandato da parte dei Consiglieri comunali;

del rifiuto, di cui alla nota prot. n. 0029162 del 14.12.2006 ed alla nota, senza data, in risposta a nota del 14.11.2006, di consentire l'accesso alla documentazione amministrativa richiesta dal Consigliere comunale ricorrente con lettera raccomandata del 5.12.2006;

della circolare del Segretario generale di detto Comune prot. n. 0025429 del 4.11.2006;

e per ottenere il rilascio delle notizie richieste;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zagarolo;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla udienza in camera di consiglio del 5.3.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato l'8.2.2007, depositato il 16.2.2007, il sig. Mario Procaccini, in proprio e nella qualità di Consigliere comunale del Comune di Zagarolo, premesso di aver chiesto con lettera raccomandata del 5.10.2006 al Comune suddetto l'elenco delle costruzioni abusive acquisite al patrimonio comunale, di quelle comunicate all'Ufficio territoriale di Governo e di quelle beneficiarie di condono negli anni 2000-2005, ha impugnato gli atti e chiesto il rilascio delle notizie in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione di legge e delle normative contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi del Comune da parte dei Consiglieri comunali.

2.- Incompetenza.

3.- Sviamento di potere per difetto di motivazione.

Con atto depositato il 2.3.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Zagarolo, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività e per impugnazione di atto endoprocedimentale (se volto all'ottenimento dell'accesso), nonché per essere stati impugnati congiuntamente il diniego dell'accesso e un atto regolamentare, per tardività (con riferimento al regolamento ed alla circolare impugnati) e per non essere stato impugnato il silenzio formatosi su istanza di parte ricorrente del 5.10.2006. Nel merito ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

Alla udienza in camera di consiglio del 5.3.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame l'istante Consigliere comunale del Comune di Zagarolo, premesso di aver chiesto con lettera raccomandata del 5.10.2006 al Comune suddetto l'elenco delle costruzioni abusive acquisite al patrimonio comunale, di quelle comunicate all'Ufficio territoriale di Governo e di quelle beneficiarie di condono negli anni 2000-2005, ha chiesto l'annullamento del regolamento del Consiglio comunale di Zagarolo, approvato con delibera n. 16 dell'1.2.2005, nella parte in cui limita l'accesso ai documenti e alle notizie utili all'espletamento del mandato da parte dei Consiglieri comunali, nonché del rifiuto (di cui alla nota prot. n. 0029162 del 14.12.2006 ed alla nota senza data in risposta a nota del 14.11.2006) di consentire l'accesso alla documentazione amministrativa richiesta dal ricorrente con lettera

raccomandata del 5.12.2006, nonché della circolare del Segretario generale di detto Comune prot. n. 0025429 del 4.11.2006; inoltre ha chiesto di ottenere il rilascio delle notizie richieste.

2.- Preliminarmente il Collegio deve verificare la ammissibilità del ricorso.

Sebbene l'art. 25, V c., della L. 7 agosto 1990 n. 241 disciplini uno speciale rito accelerato attraverso il quale ottenere una decisione giudiziale volta a permettere l'accesso ai documenti amministrativi previo annullamento delle determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso o del silenzio rifiuto formatosi dopo trenta giorni sulla domanda, ritiene innanzi tutto il Collegio ammissibile la contestuale proposizione, a mezzo di un unico atto introduttivo, di un ricorso volto, come nel caso che occupa, all'annullamento anche di altri provvedimenti amministrativi, che comunque ostino all'esercizio del diritto di accesso.

Deve in secondo luogo osservare il Collegio che la conoscenza dei documenti, in relazione ai quali si chiede l'accesso, deve essere necessaria al singolo per curare e difendere i suoi interessi, ma non può avere alla base una mera curiosità, pena la paralisi dell'azione amministrativa; infatti, il diritto di accesso alla documentazione non può comportare un controllo generalizzato e indiscriminato sull'operato dell'Amministrazione, che, come tale, non rientra nelle finalità garantistiche previste dalla norma generale di cui all'art. 25 della L. n. 241 del 1990, né può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare sull'imparzialità dell'attività amministrativa (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 07 dicembre 2004 , n. 18532).

Il diritto di accesso del Consigliere comunale agli atti del Comune assume tuttavia un connotato particolare, in quanto finalizzato al pieno ed effettivo

svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale, con la conseguenza che sul Consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si estenda ad atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929).

Anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (che prevede che *“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”*) devono, tuttavia, rispettare il limite di carattere generale - valido per qualsiasi richiesta di accesso gli atti - della non genericità della richiesta medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4471 del 2/9/2005 e n. 6293 del 13/11/2002).

Ciò non comporta che il Consigliere comunale debba necessariamente indicare gli estremi o il contenuto specifico dei documenti richiesti, elementi che può ovviamente non conoscere, essendo sufficiente (al fine di evitare la genericità della richiesta di accesso) il riferimento ad una determinata e specifica questione oggetto dell'attività amministrativa del Comune.

In tal modo viene individuato e specificato l'oggetto della richiesta di accesso con riguardo ad una specifica pratica amministrativa del Comune, senza che - si ribadisce - sia necessario indicare gli estremi dei documenti o conoscere il contenuto degli stessi, ma evitandosi comunque la genericità della richiesta

mediante il richiamo alla pratica amministrativa alla quale il Consigliere è interessato, che rende sufficientemente circostanziata e specificata la questione sostanziale in ordine alla quale si avanza la richiesta di accesso alla relativa documentazione (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 12 gennaio 2007, n. 29 TAR Toscana, II Sez., 6 aprile 2007, n. 622).

La richiesta formulata dal ricorrente nel caso di specie (attinente l'elenco delle costruzioni abusive acquisite al patrimonio comunale, di quelle comunicate all'Ufficio territoriale di Governo e di quelle beneficiarie di condono negli anni 2000-2005) non riguarda una determinata e specifica questione oggetto dell'attività amministrativa del Comune, ma risulta volta ad operare un controllo generalizzato e indiscriminato sull'operato dell'Amministrazione ed è quindi da valutare inammissibile per genericità, essendo onere dei Consiglieri comunali interessati di avanzare comunque richieste di accesso circostanziate e specifiche, nei termini sopra indicati.

3.- Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.- Conseguente alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura in dispositivo fissata.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - **dichiara inammissibile** il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna il ricorrente Mario Procaccini al pagamento, in favore del Comune di Zagarolo, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -
Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 5.3.2007, con l'intervento dei
signori Magistrati elencati in epigrafe.

Consigliere Michele PERRELLI

Presidente

Consigliere Antonio AMICUZZI

Estensore
